

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DELLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI
ALL'AVVOCATURA COMUNALE**

Art. 1

Diritto al compenso professionale

1. La corresponsione delle competenze professionali per onorari e diritti è dovuta all'avvocato, dipendente dell'Ente iscritto nell'apposito elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati del Foro di Mantova, solo in caso di sentenze favorevoli all'Ente e di transazione successiva a sentenza favorevole, tenuto conto dei seguenti criteri:

- assunzione della difesa singolarmente o in collegio difensivo
- puntualità negli adempimenti processuali

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che seguono.

2. Per "sentenze" devono intendersi tutti i provvedimenti giurisdizionali comunque denominati (sentenze, ordinanze, decreti, lodi...) a cognizione piena e sommaria, pronunciati da qualunque Autorità (a titolo esemplificativo: Giudice civile, penale e amministrativo, Giudici speciali, Collegi arbitrali, Presidente della Repubblica) investita di poteri decisorii idonei a definire la controversia in via provvisoria o definitiva.

3. Per "sentenze favorevoli" si intendono quelle ove le domande e/o eccezioni dell'Ente sono state totalmente o parzialmente accolte, anche di carattere pregiudiziale.

4. Per "transazione" si intende il contratto di cui all'art. 1965 cc ivi comprese le transazioni intervenute dopo sentenza favorevole all'Amministrazione.

Art. 3

Liquidazione compensi per spese recuperate

1. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti dell'Avvocatura Municipale secondo i criteri di cui all'art. 1 e tenuto conto del fatto che, in ogni caso, a ciascun avvocato non possono essere corrisposti annualmente compensi superiori al rispettivo trattamento economico complessivo.

2. Le spese legali recuperate dalle controparti si intendono dovute all'avvocato dipendente nella misura del 100% di quanto recuperato nel caso in cui lo stesso abbia provveduto al tempestivo deposito delle memorie.

3. In caso di adempimenti tardivi, ma comunque tali da consentire lo svolgimento della funzione difensiva, il compenso recuperato verrà decurtato del 20%. Dette somme resteranno in disponibilità dell'Amministrazione.

4. In caso di collegio difensivo misto tra avvocato esterno/i e avvocato interno, le somme recuperate da controparte verranno imputate, in primo luogo, a "scomputo"

del compenso previsto per l'avvocato/i esterno/i. Le eventuali somme recuperate ed ulteriori rispetto a quanto dovuto all'avvocato/i esterno, verranno ripartite a favore del legale interno.

Art. 4

Compensazione parziale delle spese

1. Nel caso di sentenze con compensazione parziale fra le parti delle competenze di giudizio, all'avvocato del Comune che ha trattato l'affare, nel rispetto dell'art. 37 del C.C.N.L. che richiama l'obbligo per gli Enti di osservare i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578, è dovuto un compenso professionale che è pari a quello stabilito dalla compensazione parziale quantificata dalla sentenza a carico della controparte.

Art. 5

Compensazione totale delle spese

1. Nelle ipotesi di pronunciata integrale compensazione delle spese, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole, è dovuta la liquidazione del compenso, determinato ai sensi del vigente D.M. n. 55/2014, previa predisposizione di apposita nota a cura del legale incaricato.

2. Il compenso è liquidato sulla disponibilità garantita a mezzo dell'apposito capitolo di bilancio destinato alla liquidazione dei compensi professionali dell'Avvocatura dell'Ente nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio ai sensi dell'art. 9 comma 6 del D.L.90/2014 convertito in L. n. 114/2014.

Art. 6

Liquidazione competenze

1. Nei casi di cui al precedente articolo 5, l'avvocato interno del Comune propone la parcella nel rispetto della presente disciplina, tenuto conto dei parametri stabiliti nelle Tariffe Professionali e la sottopone alla validazione del Segretario comunale, il quale, in caso di nulla osta, la trasmette all'ufficio personale per il relativo pagamento.

2. I compensi sono liquidati al netto dell'IRAP che è a carico dell'Ente di appartenenza. Gli oneri riflessi, compresi nel compenso spettante all'avvocato, non sono computabili ai fini della determinazione del limite retributivo di cui al comma 1 dell'art. 9 della legge n. 114/2014.

3. Nel caso in cui gli onorari pagati siano di importo annuo superiore ad Euro 5.000,00 il compenso spettante al legale dipendente a titolo di retribuzione di risultato viene ridotto nella misura del 50% della differenza tra l'ammontare dell'onorario ed Euro 5.000,00.